

Art. 6.  
(Norme transitorie e finali).

1. Fino al 31 dicembre 2024 l'accesso alla professione di geometra è altresì consentito sulla base delle norme previgenti di cui all'[articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328](#). Conservano efficacia fino alla medesima data i periodi di tirocinio e i titoli di studio maturati e validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato secondo le disposizioni previgenti, nonché i provvedimenti assunti al riguardo dagli organi professionali.

2. A decorrere dal 1 gennaio 2025 è soppresso l'esame di Stato per l'accesso alla professione di geometra, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4.

3. Il titolo di geometra laureato spetta altresì agli iscritti all'albo professionale dei geometri e geometri laureati che abbiano conseguito una delle lauree previste dalle norme previgenti di cui all'articolo 55, comma 2, lettera b), [del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328](#), purché tale laurea sia stata conseguita entro il terzo anno accademico successivo a quello della data di emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 2, e ferme restando le loro competenze professionali come stabilite dal [regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274](#).

4. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.